

U.S.R.

**IL RETTORE**

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, gli artt. 29, comma 10, 44 e 45;
- VISTO** il D.L.vo 17/08/1999, n. 368, e ss.mm.ii. concernente "*Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli...*";
- VISTO** il D.L.vo 26/03/2001, n. 151 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240, riguardante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2332 del 02/07/2014;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- VISTO** il DR n. 989 del 02/04/2015 con cui sono stati emanati i nuovi Ordinamento Didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Ateneo;
- VISTA** la Nota MIUR prot. n. 7124 del 23/04/2015;
- VISTA** la Delibera di cui al Verbale n. 23 del 25/06/2015 con la quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di adozione di un *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria* dell'Ateneo nel testo allegato alla predetta Delibera;
- VISTE** le Delibere n. 46 del 09/11/2015 e n. 29 del 10/11/2015 con le quali, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole e il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria*, dando mandato al Rettore, per il tramite del competente Ufficio, di apportare le necessarie rettifiche e/o integrazioni di carattere formale e le modifiche ritenute opportune in riferimento a quanto esposto in Relazione ed evidenziato nel corso della discussione;
- VISTE** le modifiche e integrazioni apportate al testo del suddetto Regolamento, sentito il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia,

**DECRETA**

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, il *Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria* comprensivo dello Schema di regolamento delle singole scuole di specializzazione di Area Sanitaria.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *ad iterim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del Procedimento  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

## REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, afferenti all'Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici di cui al Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015.
2. I regolamenti delle singole Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria di questo Ateneo sono redatti in conformità a tale disciplina sulla base del modello allegato al presente Regolamento. Essi sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con Decreto del Rettore.

### Art. 2 Afferenza

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono al Dipartimento Universitario di afferenza del Direttore della Scuola di Specializzazione nonché alla Scuola di Medicina e Chirurgia. Le Scuole di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera afferiscono al Dipartimento di Farmacia.

### Art. 3 Organi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
  - a) il Direttore della Scuola;
  - b) il Consiglio della Scuola.

### Art. 4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
2. Il Direttore:
  - rappresenta la Scuola;
  - promuove e coordina le attività didattico-formative specifiche della Scuola di Specializzazione;
  - convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle sue delibere;
  - ha la responsabilità amministrativa degli atti preordinati al regolare funzionamento della Scuola.
3. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione.
4. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, Direttore di Dipartimento Universitario.

### Art. 5 Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Scuola di Specializzazione tra i professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa.
2. Nel caso di settori scientifico-disciplinari di riferimento multipli, è eleggibile a Direttore della Scuola un professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede amministrativa della stessa.
3. L'elettorato passivo, è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DI n. 68/2015, il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
6. Il Decano dei professori di ruolo del Consiglio della Scuola, a decorrere dal 45° giorno precedente alla data di scadenza del mandato del Direttore, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale.
7. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
8. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte della Scuola il Decano indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore, entro il più breve tempo e comunque non oltre trenta giorni.
9. La carica di Direttore non può configgere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.
10. Per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della Scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del macrosettore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della Scuola.

## **Art. 6 Consiglio della Scuola di Specializzazione**

1. Il Consiglio è composto:
  - a) dai professori e ricercatori facenti parte del corpo docente della Scuola;
  - b) dai professori a contratto, ivi compreso il personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola ai sensi dell' art. 3, comma 4, del DI n. 68/2015;
  - c) da tre rappresentanti degli specializzandi.
2. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni integrative, fermo restando che la durata del mandato del sostituto è pari allo scorcio restante agli altri rappresentanti in carica.
3. Il Consiglio:
  - programma le attività didattico-formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico determinando, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché la tipologia delle attività professionalizzanti che essi devono eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.
  - elegge il Direttore della Scuola;
  - individua, laddove necessario di concerto con le altre Scuole afferenti alla medesima area e classe, un docente coordinatore per gli insegnamenti di cui al cosiddetto "tronco comune" da proporre per la nomina alla Scuola di Medicina e Chirurgia;
  - nomina tra i docenti della Scuola i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo, valutazione qualitativa dell'apprendimento e certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando; nonché eventuali altri tutor con compiti di controllo delle attività professionalizzanti svolte dagli specializzandi. Fra i tutor nominati può essere nominato un coordinatore con funzione di raccordo e sintesi per le attività loro pertinenti.
  - propone agli Organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
  - costituisce un'apposita Commissione didattica al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riferimento alla necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito della rete formativa, nonché i criteri e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità didattiche;
  - individua e definisce le modalità di accertamento e registrazione delle attività degli specializzandi tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa e con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, le quali vanno documentate, come previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 368/99, attraverso il libretto-diario delle attività formative dove, il docente-tutore, annota e certifica mensilmente le attività svolte dallo specializzando nonché la conseguente valutazione sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando;
  - delibera in merito alle proposte di convenzioni con strutture esterne per la costituzione e aggiornamento della rete formativa coerentemente a quanto disposto dalla vigente normativa.

## **Art. 7 Convocazione e funzionamento del Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in relazione ai punti di cui all'art. 5.
3. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
4. Per essere considerate giustificate le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire al Direttore della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta e deve indicare il motivo specifico dell'assenza. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
5. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei votanti
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono, di norma, svolte dal docente anagraficamente più giovane in ruolo.
7. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce dovere istituzionale per tutti i componenti dello stesso.

## **Art. 8 Funzionamento del Consiglio della Scuola in modalità telematica**

1. Consiglio della Scuola, tranne che per le elezioni del Direttore e per selezioni e/o nomine di persone, può riunirsi "in modalità telematica" ovvero per "sedute telematiche", per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

2. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio della Scuola presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;
  - b) intervento nella discussione;
  - c) scambio di documenti;
  - d) votazione;
  - e) approvazione del verbale.
4. Sono, a tal fine, considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l' utilizzo del fax.
5. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Direttore della Scuola a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta.
6. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
7. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) presenza quorum costitutivo.
8. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

#### **Art. 9 Commissione Didattica**

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di individuare e definire i percorsi formativi e le attività professionalizzanti degli specializzandi, le modalità di svolgimento delle stesse nonché i criteri e gli indicatori funzionali alla valutazione della continuità e della qualità didattiche si avvale di una Commissione didattica.
2. La Commissione didattica è una modalità operativa delle attività del Consiglio ed è composta da un numero variabile di membri in rapporto alle esigenze di ciascuna Scuola di Specializzazione. Devono necessariamente far parte della Commissione Didattica: il Direttore della Scuola, un rappresentante degli specializzandi eletto dagli stessi, il coordinatore dei tutor, ove nominato.
3. La Commissione didattica propone al Consiglio della Scuola - sentito il docente coordinatore del tronco comune - l'organizzazione e le modalità di svolgimento e/o frequenza delle attività formative teoriche, pratiche e di tirocinio ed elabora i criteri e gli indicatori per la valutazione e assicurazione della qualità.

#### **Art.10 Coordinamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti Scuola di Medicina e Chirurgia**

1. Al fine di favorire le attività di coordinamento fra le Scuole di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, il Consiglio della predetta Scuola, su proposta del Presidente, designa un Coordinatore fra i Direttori delle Scuole di Specializzazione eletti nel Consiglio della Scuola stesso.
2. La durata del mandato di Coordinatore coincide con la durata del mandato di direttore di scuola di specializzazione eletto nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e cessa con la perdita del predetto status di Direttore.
3. Il Coordinatore delle Scuole può, laddove necessario ai fini del suo mandato, partecipare ai lavori delle Commissioni Didattiche di cui al precedente articolo.

#### **Art. 11 Gestione amministrativa contabile della Scuola di Specializzazione**

1. La gestione amministrativa e contabile della Scuola di Specializzazione è affidata al Dipartimento cui la stessa afferisce, fermo restando che le procedure di ammissione e la gestione amministrativa delle carriere degli iscritti sono rimesse ai competenti Uffici dell'Amministrazione.

#### **Art. 12 Corpo Docente**

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nominato a tal fine dalle strutture didattiche conferenti gli incarichi di insegnamento, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente

comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

3. In via transitoria e per non più di tre anni il corpo docente della Scuola può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

#### **Art. 13 Rete formativa**

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria operano nell'ambito di una rete formativa. La struttura di Sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

2. Le necessità e le dimensioni della rete formativa delle Scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede in relazione ai requisiti ed agli standard definiti dal MIUR per ogni tipologia di Scuola.

3. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La Sede amministrativa della Scuola di Specializzazione è quella dell'Università presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa. Le altre Sedi universitarie appartengono alla rete formativa.

4. L'Università assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio Sanitario.

5. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio Sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei prescritti requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta.

6. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate individuate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

7. La Scuola di Medicina e Chirurgia o il Dipartimento di Farmacia – per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - emanano i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile. Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte dei Consigli della Scuola di Medicina e Chirurgia o del Dipartimento di Farmacia, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

8. I Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie a cui è affidato incarico di insegnamento, assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione.

9. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e per il tempo necessario ad implementare le abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

#### **Art. 14 Percorsi didattici, attività formative, prova finale e conseguimento del Titolo**

1. I percorsi didattici sono articolati, in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo.

2. Le attività sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati da Settori scientifico disciplinari.

3. Le attività formative ed i relativi CFU sono, così ripartiti:

a) attività di base a cui assegnare 5 CFU;

b) attività caratterizzanti a cui assegnare almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso;

c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui assegnare 5 CFU;

d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;

e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU

4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di Specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti anche dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutor per la parte professionalizzante.

5. Per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, lo specializzando deve aver acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di Specializzazione.

#### **Art. 15 Ammissione, immatricolazione e iscrizione**

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole di Specializzazione.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da fondi regionali, donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti dal regolamento didattico di ciascuna Scuola di Specializzazione.
4. Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto dal regolamento didattico di ciascuna Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 16 Idoneità fisica - Sorveglianza sanitaria - Copertura assicurativa**

1. Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente di Ateneo.
2. La Struttura Sanitaria presso la quale lo specializzando svolge la propria attività si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e ne dispone il monitoraggio e controllo. La Struttura Sanitaria effettua regolare sorveglianza sanitaria e fornisce la formazione specialistica con i necessari aggiornamenti.
3. L'Azienda Sanitaria garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente. Lo specializzando potrà dotarsi di copertura assicurativa integrativa a proprio carico a tutela della propria responsabilità professionale.

#### **Art. 17 Contratto di formazione specialistica**

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.
2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo del SSN.
3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e ad alcun rapporto di lavoro.
4. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede amministrativa la Scuola di Specializzazione e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
5. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.
6. Il termine iniziale, per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo, non coincide necessariamente con l'avvio dell'anno accademico di riferimento ma inizia a decorrere dopo il superamento dell'esame di passaggio da un anno di corso al successivo, al completamento del periodo di formazione annuale.
7. Il rapporto instaurato, cessa comunque alla scadenza della durata legale del corso di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 e dall'art. 40 del D. Lgs n. 368/99.
8. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 37 comma 5 D. Lgs. 368/1999:
  - a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  - c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di Specializzazione;
  - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.
9. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
10. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione.

#### **Art. 18 Posti in soprannumero riservati al personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale**

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è interesse preminente dell'Amministrazione medesima che il dipendente svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta e che l'Amministrazione stessa acconsente a far svolgere al medico dipendente, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola.
3. Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione specialistica ammesso in soprannumero deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 19 Tasse e contributi di iscrizione**

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Dette modalità sono illustrate sulla guida dello studente presente sul sito web di Ateneo.
2. Gli importi di tasse e contributi vanno versati entro le scadenze di seguito indicate:
  - a) Iscrizioni al I anno:
    - la I rata, dovrà essere versata all'atto dell'immatricolazione alla Scuola, unitamente all'imposta di bollo vigente pagata in modo virtuale ed alla tassa regionale;
    - la II rata, a cui va aggiunto un contributo addizionale determinato in considerazione delle particolari esigenze scientifiche, dovrà essere versata entro 60 giorni dalla data di immatricolazione.
  - b) Iscrizioni ad anni successivi al I:
    - la I rata, dovrà essere versata entro 60 giorni dalla data in cui è stato sostenuto l'esame per il passaggio da un anno di corso all'anno successivo, unitamente all'imposta di bollo vigente pagata in modo virtuale ed alla tassa regionale;
    - la II rata, a cui va aggiunto un contributo addizionale determinato in considerazione delle particolari esigenze scientifiche, dovrà essere versata entro 120 giorni dalla data in cui è stato sostenuto l'esame per il passaggio da un anno di corso all'anno successivo.

#### **Art. 20 Frequenza - Impegno orario**

1. La frequenza al corso di Specializzazione è obbligatoria.
2. L'impegno orario richiesto allo specializzando medico per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo delle attività assistenziali professionalizzanti e di quelle di didattica formale.
3. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma che si articola, di norma, su 38 ore settimanali.
4. L'impegno dello specializzando non medico deve essere quello necessario a raggiungere gli obiettivi formativi e a conseguire in ciascun anno di corso i crediti formativi previsti dall'ordinamento e dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione, con i tempi e le modalità stabiliti dal consiglio della Scuola.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo.

#### **Art. 21 Modalità di rilevazione delle presenze**

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo delle presenze.
2. Il controllo delle presenze spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.
3. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa in cui si è svolta l'attività.

#### **Art. 22 Assenze e sospensione della formazione specialistica**

1. Le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico.
  2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola che garantisce la loro inerente all'iter formativo del laureato in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.
  3. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
- In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio

l'assenza, certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax, posta elettronica o consegnato da altra persona a ciò delegata.

I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, di norma nell'anno d'iscrizione e, comunque, non oltre la durata legale del corso.

Al fine del computo del periodo di compimento (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

4. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia, sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

#### **Art. 23 Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità**

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

2. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio amministrativo competente dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

3. La specializzanda, in alternativa, ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà comunque durata di cinque mesi.

4. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione all'Ufficio amministrativo competente dell'Università.

5. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.

6. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere che corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all'esame finale.

7. Resta ferma l'applicazione delle normative vigenti in merito al lavoro notturno in caso di prole con meno di 3 anni e alla gravidanza "a rischio".

#### **Art. 24 Recupero dei periodi di sospensione**

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il laureato in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).

2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il laureato in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento dell'anno di formazione.

#### **Art. 25 Libretto diario della formazione specialistica**

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

2. Il medico in formazione specialistica è tenuto a riportare nel libretto di formazione specialistica il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico svolge la formazione.

3. Sul libretto devono essere riportate anche le attestazioni da parte dei docenti circa la frequenza all'attività didattica formale nonché gli esiti delle verifiche parziali relative a ciascun insegnamento/modulo eventualmente previste nel corso dell'anno.

4. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.



## **Art. 26 Trasferimenti**

1. Il trasferimento del medico in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei può essere consentito, previa dichiarazione resa dagli Uffici amministrativi competenti in relazione alla disponibilità di posto ed alle condizioni di ammissibilità del trasferimento di cui al successivo comma 2, con nulla osta reso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata. Il nulla osta può essere concesso, valutate le esigenze organizzative della Scuola di Specializzazione interessata, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) qualora ricorra compensazione tra lo specializzando iscritto ad un determinato anno di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria di questo Ateneo ed uno specializzando iscritto allo stesso anno della medesima Scuola di Specializzazione presso altro Ateneo
- b) in via eccezionale, per gravi e documentati motivi.

2. Non sono ammessi:

- a) trasferimenti di iscritti al primo anno di corso e trasferimenti in corso d'anno, pertanto, il trasferimento può essere richiesto solo a conclusione dell'anno di corso e previa ammissione all'anno successivo;
- b) trasferimenti di titolari di contratto aggiuntivo finanziati da enti/imprese o di titolari di contratti regionali da e verso atenei extraregione;
- c) trasferimenti tra scuole di Specializzazione di diversa tipologia e/o di diversa denominazione;
- d) trasferimenti da una Scuola di Specializzazione non riordinata ad una Scuola di Specializzazione riordinata;
- e) trasferimenti per i quali l'Università ricevente o di provenienza non abbia rilasciato nulla osta;

3. Il medico in formazione che intende chiedere il trasferimento deve produrre al competente Ufficio dell'Ateneo la relativa domanda. La richiesta di trasferimento deve essere corredata dal nulla-osta al trasferimento dell'Università di provenienza o di destinazione oltre che da ogni altra documentazione utile a supporto della motivazione che fonda la domanda. La richiesta di trasferimento in uscita deve essere corredata dal nulla osta al trasferimento dell'Università sede della Scuola ricevente. Le domande di trasferimento per compensazione devono essere presentate contestualmente. Per l'acquisizione del nulla osta di cui al precedente comma 1, le domande, previa verifica della disponibilità del posto e delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2, sono inoltrate alla Scuola di Specializzazione interessata.

## **Art. 27 Rinuncia**

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla prosecuzione della formazione specialistica è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore della Scuola di Specializzazione ed al competente Ufficio amministrativo dell'Università.

## **Art. 28 Incompatibilità**

1. L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro Corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

2. Per tutta la durata della formazione a tempo pieno allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o Enti e Istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

3. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenza disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

4. Il medico in formazione potrà pertanto svolgere le attività remunerate soltanto nei modi e nei casi previsti dal dettato normativo.

5. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

## **Art. 29 Formazione fuori rete formativa**

1. Sono possibili periodi di formazione o stage all'estero o in strutture italiane non ricomprese nella rete formativa della Scuola, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola stessa e formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, per una durata massima di 18 mesi.

2 La struttura ospitante può farsi carico della copertura assicurativa dello specializzando, sia per quanto riguarda la RCA che per gli infortuni. In caso di indisponibilità della Struttura ospitante, il laureato in formazione specialistica deve provvedere a proprie spese.

#### **Art. 30 Formazione e attività didattica formale**

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione programma le attività degli specializzandi all'inizio di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei laureati in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle procedure che essi devono aver personalmente eseguito nelle strutture assegnate, per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il laureato in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola di Specializzazione ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

#### **Art. 31 Formazione e attività assistenziale**

1. L'attività di tirocinio del laureato in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, al laureato in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 32 Attività di tutoraggio**

1. Il tutor è di norma uno specialista nella disciplina della Specializzazione, che opera in qualità di dirigente di area sanitaria o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi.
2. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
3. Il numero di laureati in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
4. Sono compiti principali del tutor:
  - cooperare con il Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il laureato in formazione;
  - essere di riferimento allo specializzando per tutte le procedure, attività cliniche e atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
  - concorrere al processo di valutazione e certificare le competenze acquisite dallo specializzando.
5. Il tutor è il referente dello specializzando nella struttura in cui si svolge l'attività pratica (stage, attività professionale, etc) e, in particolare:
  - a) indica l'obiettivo dell'attività da svolgere
  - b) inserisce lo specializzando nel gruppo di lavoro
  - c) controlla e attesta la frequenza
  - d) controlla il comportamento e l'apprendimento dello specializzando
  - e) assegna specifici compiti al singolo specializzando e vigila sulla loro esecuzione.

#### **Art. 33 Valutazione in itinere e prova finale**

1. La Scuola di Specializzazione predispone prove in itinere mediante le quali, periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, deve essere verificata l'acquisizione delle competenze da parte degli specializzandi anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta da più docenti, utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.
3. In caso di sospensione della formazione, l'esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter proseguire con il rinnovo del contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell'assenza.
4. Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione dei relativi corsi di insegnamento.
5. Il voto della prova di verifica annuale è espresso in trentesimi ed il voto minimo per il superamento dello stesso è di 18/30. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di Specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dai giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.

7. La Commissione giudicatrice dell'esame di diploma, nominata con Decreto Rettorale, è composta da docenti della Scuola, in numero non inferiore a 5. Il Presidente della Commissione è, di norma, il Direttore della Scuola.
8. Il voto dell'esame finale di diploma è espresso in cinquantessimis. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

#### **Art. 34 Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante**

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione deve prevedere forme di valutazione periodica della qualità delle attività formative sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica.

#### **Art. 35 Regolamenti didattici delle singole Scuole di Specializzazione**

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione predispone – secondo lo Schema allegato - un regolamento della Scuola nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente in materia e dall' Ordinamento didattico della Scuola.
2. Il regolamento di ciascuna Scuola di Specializzazione deve, in particolare, specificare le modalità di valutazione dello specializzando e la programmazione del percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola. A tal fine, al predetto regolamento andrà allegato l'Ordinamento didattico ed il Piano di studio generale della Scuola.
3. I regolamenti, proposti con Delibera del Comitato Ordinatore dalle singole Scuole di Specializzazione, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e, per quelle afferenti al Dipartimento di Farmacia, al Consiglio del predetto Dipartimento, ed emanati con Decreto del Rettore. Con la stessa procedura possono essere apportate modifiche ai regolamenti di cui trattasi.

#### **Art. 36 Norme transitorie e finali**

1. Le funzioni del Consiglio delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di nuova istituzione o di quelle riordinate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68/2015 - a decorrere dall'a.a. 2014/2015 e fino all'anno accademico di attivazione dell'ultimo anno di corso del primo ciclo post riordino - sono affidate ad un Comitato Ordinatore.
2. Il Comitato Ordinatore è composto da cinque docenti designati dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia tra i docenti dei Settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento della Scuola di Specializzazione, fermo restando che nessun docente può essere impegnato in più di un Comitato Ordinatore. Fa, altresì, parte del Comitato Ordinatore un rappresentante degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione eletto dagli stessi.
3. Nel caso di Scuole di Specializzazione con sedi aggregate, la composizione del Comitato Ordinatore è integrata da un rappresentante designato da ciascuna delle sedi universitarie aggregate.
4. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia designa, nell'ambito di ciascun Comitato Ordinatore, un docente Coordinatore scelto tra i professori del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione.
5. Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nomina, inoltre, i docenti coordinatori del tronco comune per ciascuna Area.
6. All'atto della attivazione del Comitato Ordinatore, il Consiglio della Scuola di Specializzazione ed il relativo Direttore esauriscono la loro funzione.
7. I Consigli attualmente in carica della Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica e della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, unificate a seguito del riordino operato con D.I. 68/2015, sono prorogati, limitatamente all'anno accademico 2014/15, al fine di consentire la gestione delle attività didattiche già in corso.
8. È assicurata la conclusione dei corsi di Specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi iscritti a corsi di Specializzazione con ordinamento previgente all'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici ai sensi del D.I. n. 68/2015
- 9 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia nonché quelle espressamente richiamate nel presente Regolamento.

## Allegato 1 - Schema tipo Regolamento Scuola di Specializzazione

### Regolamento della Scuola di Specializzazione in XXX

#### Art. 1- Ambito

1. Il presente Regolamento individua gli obiettivi formativi e disciplina il percorso didattico formativo professionalizzante della Scuola di Specializzazione in xxx - Area YYY
2. La Scuola di Specializzazione in xxx ha sede presso l'università degli studi di Napoli Federico II ed afferisce alla (Scuola di medicina e chirurgia /dipartimento Farmacia)
3. Il numero massimo di iscrivibili è pari a \_\_\_\_\_.

#### Art. 2 - Finalità e obiettivi formativi della Scuola

.....

#### Art. 3 - Piano didattico-formativo

1. attività di base
2. attività caratterizzanti
3. attività affini, integrative e interdisciplinari
4. attività finalizzate alla prova finale
5. altre attività

#### Art. 4 – Organi e funzionamento

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione
  - a. Il Direttore della Scuola
  - b. Il Consiglio della Scuola
2. Per la composizione e il funzionamento di tali organi si rinvia al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### Art. 5 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nominato a tal fine dalle strutture didattiche conferenti gli incarichi di insegnamento, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente comprende Professori di ruolo e ricercatori nei seguenti SSD

...

...

#### Art. 6 – Commissione Didattica

1. La Commissione didattica è costituita nel modo seguente:
  - Direttore della Scuola
  - Un rappresentante degli specializzandi eletto dagli stessi

#### Art. 7- Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, dal Regolamento delle Scuole Specializzazione Area Sanitaria e dalla normativa nazionale vigente in materia.